



VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 5 /C del 12/05/2015

(CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate

L'anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di maggio alle ore diciannove e quindici minuti, in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il decreto del Prefetto di Salerno n°0064692 del 30.09.2014, che ha nominato in qualità di Commissario prefettizio la dott.ssa Vincenza Filippi, per la provvisoria amministrazione dell'Ente, disponendo la sospensione del Consiglio Comunale;

Visto il successivo D.P.R. n°0016935 del 07.11.2014, con il quale il Presidente della Repubblica disponeva lo scioglimento del Consiglio Comunale di Eboli, nominando il predetto dirigente quale Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente.

Richiamata la delibera n°3 del 16.01.2012 di Consiglio Comunale, recante " Ricognizione delle società partecipate dal Comune di Eboli", ai sensi della Legge n.244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) con la quale autorizzava il mantenimento delle seguenti partecipazioni possedute dal Comune di Eboli, in particolare:

1. ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA;
2. Eboli Multiservizi SpA;
3. Società Consortile Mista per l'attuazione del PIP del Comune di Eboli;
4. Eboli Patrimonio srl;
5. Consorzio Farmaceutico Intercomunale "CFI".

Premesso che:

- Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015;

il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;

sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Premesso che:

il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;



al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;

il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell' Ente;

la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;

anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;

la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Premesso che lo schema di *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate* è stato predisposto secondo le direttive del Commissario Straordinario;

Richiamata la nota prot. n. 16556 del 12/05/2015, con la quale l'Amministratore Unico della Eboli Multiservizi, in attesa della definitiva approvazione del bilancio, fissata per il 22 maggio, anticipa che la perdita di esercizio 2014 ammonta ad € 2.612.120;

Ritenuto di approvare il suddetto Piano nell'ambito delle competenze del Consiglio Comunale;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 del TUEL);

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (CON I POTERI SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE)

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

Dato atto che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza per cui si rende necessario l'imprimatur della immediata esecutività ex art.134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

con i poteri del Consiglio Comunale

Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare il *Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate*, corredate da relativa scheda tecnica;

3. di disporre in particolare l'avvio entro il 31 dicembre 2015:

- a)** della definizione delle strategie e modalità per la fuoriuscita del Comune di Eboli dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale, nonché delle modalità anche economiche per la privatizzazione delle farmacie comunali;



Comune di Eboli

- b) delle procedure di liquidazione della Eboli Patrimonio S.R.L. , anche ai sensi del richiamato art.1, co.611, L. 190/2014, non ricorrendone i requisiti di detenibilità;
- c) delle procedure di liquidazione della Eboli Multiservizi S.P.A., anche ai sensi dell'art. 1, co. 550 e ss. della L. 147/2013;

4. di trasmettere copia del presente atto ai rappresentati legali delle società/enti in questione, al Segretario Generale ed ai responsabili di Settore interessati;

5. di trasmettere altresì il presente piano alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti e di pubblicarlo nel sito istituzionale;

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.



Comune di Eboli

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/00:

Il Responsabile Settore **f.to Domenico Gelormini** formula parere di regolarità tecnica
Favorevole
data 30/04/2015

Il Responsabile Settore Finanze **f.to Cosimo Marmora** formula parere di regolarità contabile
Favorevole

data 30/04/2015

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

favorevole

Segretario Generale
f.to dr. Domenico Gelormini



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dr.ssa Vincenza Filippi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Domenico Gelormini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il __/__/____
per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n.
di pubblicazione_____

Il Responsabile del servizio
f.to dr.ssa Anna Masci

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del
T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno __/__/____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
 Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, __/__/____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Domenico Gelormini

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

RELAZIONE TECNICA

(articolo 1, commi 61 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell’amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*".

Per osservare "*alla lettera*" il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte "*su proposta*" proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II - Le partecipazioni dell'ente

I. Le partecipazioni societarie

Il Comune di Eboli partecipa al capitale delle seguenti società:

1. Società Asis Salernitana Reti ed Impianti S.p.A. con una quota del 9,30%;
2. Società Eboli Multiservizi S.p.A. con una quota del 100,00%;
3. Società Consortile Mista per l'attuazione del PIP con una quota del 1,43%;
4. Società Eboli Patrimonio s.r.l. con una quota del 100%;
5. Consorzio Farmaceutico Intercomunale "CFT" con una quota del 15,38%

Le partecipazioni societarie di cui sopra sono oggetto del presente Piano.

Per scrupolo si precisa che il comune di Eboli fa parte dell'ATO Sele, consorzio obbligatorio di comuni per la gestione del S.I.I., in liquidazione per effetto della L. 42/2010, art. 1, co.1 quinquies, e in attesa che la Regione individui il nuovo soggetto giuridico, con una partecipazione attuale del 4,42 %.

Inoltre fa parte del Consorzio Salerno Rifiuti SA2, altro consorzio obbligatorio di comuni, per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, posto in liquidazione nel 2009, in attesa che subentri il nuovo soggetto gestore.

III - Il Piano operativo di razionalizzazione

I. Società ASIS Salernitana Reti ed Impianti SpA

La Società ASIS Salernitana reti ed Impianti SpA di proprietà del comune per il 9,30%.

La Società interamente pubblica, è stata costituita in data 18/03/2003 ed ha per oggetto la gestione dei servizi idrici integrati di cui all'art. 141 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per i Comuni dell'Alta e della Bassa Valle del Sele, tra cui Eboli. L'affidamento dei servizi viene effettuato dall'ATO Sele, consorzio obbligatorio dei comuni.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società, ma eventualmente all'aggregazione (lett. d).

Del resto la regolazione del settore idrico è stata indirizzata da tempo al perseguimento di una governance basata su un approccio integrato, al conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, superando la frammentazione gestionale, pertanto all'attualità la scelta del singolo comune appare obbligata, sia con riferimento al soggetto giuridico titolare delle funzioni, sia con riferimento al gestore del servizio.

Numero degli amministratori: 3

Numero di sindaci: 3

Numero di dipendenti: 98

Numero dirigenti: 2

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
1.892,00	7.910,00	18.036,00

g. Società Eboli Multiservizi SpA

La società Eboli Multiservizi SpA è di proprietà del comune di Eboli al 100,00%.

La società Eboli Multiservizi spa, società mista a prevalente capitale pubblico, viene formalmente costituita con atto pubblico rep. n. 20145, in data 28.02.2003.

Con contratti di servizio di durata novennale, stipulati in data 19.03.2004, alla stessa vengono affidati, ai sensi della normativa all'epoca vigente, la gestione dei parcheggi comunali a pagamento, degli impianti sportivi, del servizio affissioni, del servizio di organizzazione e gestione delle manifestazioni sportive, culturali e fieristiche.

Successivamente, in forza di appositi provvedimenti dirigenziali adottati in attuazione della deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17.01.2005, viene affidato alla Eboli Multiservizi spa anche il servizio di manutenzione degli immobili comunali, espletato dalla società pubblica fino all'anno 2009.

Nel gennaio del 2009, con deliberazione n. 5, il Consiglio Comunale decide di acquisire l'intero capitale della società.

La perdita registrata nel bilancio 2010, pari ad € 719.646,00, ha comportato l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale, deliberati dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 4.11.2011.

Il 19 marzo 2013 sono venuti a scadenza i contratti di servizio, di durata novennale, relativi agli affidamenti in corso.

Allo stato, i competenti organi non hanno assunto formali decisioni in ordine alle modalità e forme di gestione di detti servizi, nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente.

La società presenta gravi problemi di ordine finanziario ed una pesante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, di Istituti previdenziali e di fornitori. Ciò ha determinato, tra l'altro, la irregolarità del DURC. Oltre a questa pesante e strutturale crisi economica e finanziaria, come definita dallo stesso amministratore unico, e dal collegio sindacale, occorre evidenziare una gestione opaca del personale e che il costo del lavoro risulta di gran lunga superiore al valore della produzione.

Il collegio sindacale della Multiservizi in particolare conclude il suo parere sul nuovo piano industriale sottolineando "...che la situazione finanziaria ed economica della società, ad oggi è molto deficitaria e urge intervenire, con la massima urgenza, con interventi strutturali decisi per la sua sopravvivenza".

I risultati della verifica sulle reciproche partite creditorie e debitorie tra l'Ente e la società pubblica, propedeutica alla conciliazione introdotta dall'art. 6, comma 4 del D.L. 95/2012, ha evidenziato considerevoli scostamenti tra le pretese creditorie vantate dalla Multiservizi e le risultanze istruttorie acquisite presso gli uffici del Comune.

Il Bilancio di esercizio 2013 non risulta ancora approvato, né il nuovo piano industriale delle attività, sottoposto all'attenzione dell'amministrazione comunale prima, e della gestione

commissariale dopo; inoltre l'ipotesi di bilancio 2014 sembrerebbe prevedere una perdita di esercizio cospicua.

In data 26 febbraio 2015 nel corso dell'assemblea dei soci, l'amministratore unico dott. Sergio Antonini ha rassegnato le sue dimissioni dall'incarico. In data 18 marzo 2015 veniva nominato quale nuovo amministratore l'avv. Francesco Armenante.

Nel contesto normativo attualmente vigente, orientato dal principio comunitario di "libera concorrenza", risultano sostanzialmente operativi i principi europei in materia di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica e le residue disposizioni ancora vigenti dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

L'affidamento dei servizi può, pertanto, intervenire, alternativamente:

- a) con gara per l'individuazione del concessionario;
- b) con gara c.d. "a doppio oggetto", nella quale individuare un partner privato operativo cui affidare la gestione dei servizi nell'ambito di una società mista
- c) mediante affidamento ad un soggetto c.d. "in house".

La prima alternativa prevede, nel caso concreto, un affidamento con procedura ad evidenza pubblica ad un terzo concessionario, con conseguente ridimensionamento e/o liquidazione della società pubblica.

Il percorso di cui alla lettera b) prevede l'apertura al mercato, con dismissione di una quota della partecipazione, maggioritaria o minoritaria, ad un soggetto privato munito di idonea capacità economico - finanziaria e di specifiche competenze tecniche;

Lo schema dell' "in house providing" e, cioè, dell'affidamento diretto dei servizi alla società pubblica, presuppone, in capo al soggetto affidatario, la sussistenza dei c.d. "requisiti Teckal", ossia: capitale interamente pubblico; svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici affidanti; esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tale ultima opzione richiede, nel caso di specie, opportune modifiche statutarie tali da conferire alla società tutte le caratteristiche della società in house, e la successiva approvazione di contratti di affidamento dei servizi che contemplino, anch'essi, incidenti controlli, anche di natura economico-finanziaria, da parte del Comune.

L'adozione delle modifiche statutarie, proposte dagli uffici e all'attenzione prima dell'amministrazione comunale, e poi della gestione commissariale, costituisce, pertanto, adempimento preliminare rispetto alla decisione dell' "in house providing" . E' stato in ogni caso istituito recentemente, con delibera commissariale n. 6 del 20/01/2015, il controllo analogo sulle società partecipate, attribuito ad apposita struttura tecnica interna.

In ogni caso la scelta sulle modalità di gestione dei servizi, e quindi conseguentemente sul mantenimento della società in questione, dovrà prescindere dal risanamento della stessa; l'ente è chiamato a verificare l'indispensabilità della società rispetto alle altre formule organizzatorie, ovvero rispetto all'internalizzazione o esternalizzazione al mercato, dimostrando in concreto, l'imprescindibilità dello strumento societario anche rispetto ai risultati raggiunti o raggiungibili dalla società, ed in comparazione con altre possibili soluzioni organizzative, sempre in una logica di efficacia, efficienza ed economicità dei servizi da rendere alla collettività.

Pertanto, alla luce di tali premesse, e delle previsioni del comma 611, occorre valutare se la società in questione potrà essere mantenuta o dovrà essere liquidata.

Essendo la società interamente partecipata, concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero degli amministratori: 1

Numero di sindaci : 3

Numero di dipendenti: 32

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
2.731,00	6.005,00	Bilancio non approvato

3. Società Consortile Mista

La Società Consortile Mista per l'attuazione del PIP del Comune di Eboli è di proprietà del comune per l' 1,43%.

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 19/7/2001 ha approvato lo statuto e la costituzione di una Società Consortile Mista p.a., con lo scopo primario, "così come previsto dagli articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano, di "provvedere all'attuazione del Piano degli Insediamenti Produttivi ed, in particolare, l'adempimento per conto dei consorziati di tutte le operazioni correlate all'acquisizione delle aree mediante procedimenti unitari, nonché la realizzazione, in modo organico e coordinato, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria cui non provvederà direttamente il Comune".

Così come previsto dallo statuto della Società Consortile, il Comune di Eboli è socio azionario con almeno una quota societaria, quota nominale € 5.165,00 (attualmente detiene una sola quota ed unico socio a poterne detenere più di una), con diritto a nominare la carica della vice Presidenza del Consiglio d'Amministrazione. Il resto delle quote è detenuto dalle imprese assegnatarie dei lotti dell'Area PIP.

E' da rilevare che la carica di vice presidente è attualmente scoperta. Inoltre sebbene il consorzio non ha natura obbligatoria, per effetto degli indirizzi forniti dalla Regione Campania con deliberazione GRC 2294 del 29/12/2007, è necessaria comunque una forma di gestione che garantisca, tra l'altro, la gestione delle spese comuni e la manutenzione delle opere di urbanizzazione e dei servizi comuni.

Numero degli amministratori: 2

Numero di sindaci : 3

Numero di dipendenti: 1

Pertanto, alla luce di tali premesse, e delle previsioni del comma 611, occorre valutare se il consorzio in questione potrà essere mantenuto, oppure sostituito da altra forma di gestione.

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
0	0	-100.161,00

4. Società Eboli Patrimonio srl

Con delibera di C.C. 91 del 17/11/2008 il Comune di Eboli ha previsto la costituzione di una società, a responsabilità limitata interamente partecipata, denominata EBOLI PATRIMONIO S.R.L., avente quale "... esclusivo oggetto sociale la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla discissione del patrimonio immobiliare del Comune di Eboli, ai sensi dell'art. 84 della Legge 27/12/2012 n. 289 e delle disposizioni ivi richiamate".

Con successiva delibera di C.C. n. 44 del 05/08/2010, successivamente modificata con delibera 55 del 29/10/2010, è stato approvato il piano delle alienazioni immobiliari di cui all'art. 1 del D.L.351/01 e all'art. 58 del D.L. 112/08.

In data 13/10/2010 è stata costituita la società Eboli Patrimonio s.r.l. con capitale sociale di €. 10.000,00 interamente partecipata dal Comune di Eboli con atto rep. n. 40854 notaio Mazzarella in Eboli.

In data 09/12/2010 con atto rogato dal notaio Dr. Cesare Licini in Pesaro (rep. 37163) è stato aumentato il capitale sociale di Eboli Patrimonio srl mediante conferimento degli immobili "Caserma dei Carabinieri" ed "Ex biblioteca" per un valore di €. 4.576.000,00. I beni conferiti sono stati valutati dal Dr. Lauri Roberto, iscritto all'albo dei dottori commercialisti di Pesaro Urbino.

In data 09/12/2010 con atto rogato dal notaio Dr. Cesare Licini in Pesaro (rep. 37164), il Comune di Eboli ha ceduto in vendita alla società Eboli Patrimonio srl una serie di immobili, già individuati nel piano delle alienazioni, per un valore complessivo 7.839.545,00 con pagamento dilazionato: €.4.000.000,00 da corrispondere entro il 31/12/2010 e la restante parte entro otto anni dalla vendita.

I beni venduti oggetto di cartolarizzazione sono:

- | | |
|--|-----------------|
| a) Terreno Ex- scuola elementare Borgo prezzo di cessione | €. 542.445,00 |
| b) Caserma guardia di Finanza prezzo di cessione | €. 1.990.900,00 |
| c) Fabbricato "La Francesca" prezzo di cessione | €. 614.900,00 |
| d) Terreno edificabile P.U.A. Rione Pescara Hispalis 1 prezzo di cessione | €. 2.580.000,00 |
| e) Serie di fabbricati costituiti da 14 negozi, 6 laboratori artigiani e 1 edificio destinato a scuola materna su rione Pescara denominati Hispalis 2 prezzo di cessione | €. 2.111.300,00 |

In data 17/12/2010, l'amministratore delegato della società Eboli Patrimonio srl, per procurarsi la liquidità necessaria per il pagamento dell'acconto per l'acquisto dei beni, ha sottoscritto un contratto di anticipazione con la banca Monte dei Paschi di Siena della durata di tre anni ottenendo l'importo di € 4.200.000,00. A garanzia del prestito, l'amministratore ha chiesto l'iscrizione ipotecaria per un importo complessivo di €. 8.400.000,00 sui beni della società, sia sui beni conferiti in conto vendita che sui beni conferiti in conto capitale. La garanzia ipotecaria sui tutti i beni dell'ente è stato oggetto di apposito rilievo da parte degli ispettori MEF nella visita ispettiva effettuata al comune di Eboli nel periodo 25/02 01/04/2011. L'apposizione della garanzia ipotecaria anche sui beni conferiti in conto capitale, oltre su quelli conferiti per la vendita, configurerebbe, secondo il rilievo MEF, una operazione di indebitamento e non di cartolarizzazione.

Successivamente la società Eboli Patrimonio ha provveduto a versare alle casse dell'Ente l'importo di €. 3.963.783,55. Le operazioni descritte sono state rilevate nella contabilità dell'ente, e i proventi della vendita del patrimonio del comune di Eboli, con delibera di Consiglio Comunale 64/2011, sono stati destinati al pagamento di maggiori oneri di esproprio derivante da sentenze di condanna emesse nei confronti del Comune, quali spese di investimento.

Con il contratto di anticipazione sottoscritto con il Monte dei Paschi di Siena la Eboli Patrimonio s.r.l. ha sostenuto i seguenti costi per interessi passivi:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| a) Anno 2010 interessi passivi €. | 4.504,24 |
| b) Anno 2011 interessi passivi €. | 147.185,45 |
| c) Anno 2012 interessi passivi €. | 138.391,50 |
| d) Anno 2013 interessi passivi €. | 97.948,48 |

La società Eboli Patrimonio nel periodo di attività 2010-2013 ha fatto registrare i seguenti risultati d'esercizio:

- a) Anno 2010 perdita d'esercizio 73.899,45
- b) Anno 2011 perdita d'esercizio 174.276,08
- c) Anno 2012 perdita d'esercizio 307.196,84
- d) Anno 2013 perdita d'esercizio 214.714,01

Le perdite della società sono determinate da ricavi non sufficienti per i costi sostenuti. Le vendite previste non si sono ancora realizzate. Sono computati tra i ricavi, tra l'altro, il fitto della caserma della Guardia di Finanza per €. 30.987,40, mentre il canone di occupazione per la caserma dei carabinieri è determinato in €. 10.506,63. Tra costi sostenuti dalla società, oltre agli interessi sono da considerare le imposte dovute per IMU al Comune di Eboli per €. 115.946,36.

Nelle fasi della gestione societaria si sono avvicendati 4 amministratori. Dal 13/10/2010 al 10/12/2011 è stato nominato amministratore il dott. Rubini Giovanni, dal 10/12/2011 al 31/08/2012 è stato nominato amministratore il dott. Pansa Roberto, dal 31/08/2012 al 10/05/2013 è stato nominato amministratore il dott. Consalvo Vincenzo e dal 10/05/2013, tutt'ora in carica, è stato nominato amministratore l'ing. Franco Siano.

L'operazione di cartolarizzazione effettuata con la società Eboli Patrimonio dovrà concludersi entro il 9/12/2018, ma la recente relazione dell'Amministratore unico, acquisita al prot. n. 8917 del 16/03/15, pone seri dubbi sulla possibilità in tempi brevi di realizzare le finalità sociali, subordinate ad una serie di condizioni e termini che non si conciliano con il maturare certo e costante di interessi e spese di gestione. In particolare l'Amministratore sollecita la rinegoziazione del debito contratto con MPS e l'adozione del PUA Hispalis, per la valorizzazione dell'immobile.

In subordine, occorre valutare anche alla luce delle nuove previsioni di cui all'art. 2477 del C.C., e del richiamato art. 1, co. 611, della L. 190/2014, lett. e) sul "contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni", sulla opportunità di riduzione dell'organo collegiale di controllo a revisore unico, con immediato risparmio pari almeno al 50 % dell'attuale costo pari ad € 35.000.

Numero degli amministratori: 1

Numero di sindaci : 3

Numero di dipendenti: 0

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-174.276,00	-307.197,00	-214.714,00

5. Consorzio Farmaceutico Intercomunale

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 124 del 05/08/1997, il Comune di Eboli aderiva, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, ora art. 31 del D.Lgs. 267/2000, alla costituzione di un Consorzio Farmaceutico Intercomunale, tra il Comune medesimo ed i Comuni di Baronissi, Capaccio, Cava de' Tirreni, Salerno e Scafati, denominato CFI, approvando contestualmente lo statuto, nonché lo schema di convenzione per la costituzione del Consorzio stesso, finalizzato alla gestione di farmacie prelaionate dai Comuni aderenti.

Il Consorzio in questione veniva costituito in data 20/02/1998, giusta convenzione sottoscritta ai sensi della citata normativa, con scrittura privata autenticata dal notaio Andrea Reale (Raccolta 2759, rep. N. 13601) e si occupa di distribuzione al dettaglio di farmaci e parafarmaci in farmacie proprie o convenzionate.

Attualmente il Comune di Eboli detiene una partecipazione pari al 16,67% del Fondo Consortile (cfr. verbale assembleare n. 58/2012) e il Consorzio gestisce numero due farmacie comunali sul territorio del Comune di Eboli.

La quota di partecipazione di ciascun ente consorziato viene determinata nella misura percentuale di conferimento per l'impianto delle farmacie, fissata in €. 72.303,97, per ogni farmacia avviata e gestita sul territorio comunale.

Con riferimento a detta partecipazione, già in data 27/06/2011 con nota prot. 24939, il Responsabile del Suap aveva informato il Consorzio che l'Amministrazione stava valutando l'opportunità di recedere dallo stesso.

La richiesta veniva parzialmente riscontrata con nota 5329 del 12/07/2011, acquisita al protocollo dell'ente in data 21/07/2011, n. 28150 e successivamente sollecitata con nota prot. 36262 del 04/10/2011 da parte del Segretario generale.

In data 13 dicembre 2011, con nota prot. 46428, il responsabile del Settore Società partecipate trasmetteva al Presidente del Consiglio comunale la proposta di deliberazione "Recesso dal Consorzio Farmaceutico Intercomunale CFI - art. 6 dello Statuto e art. 5 della Convenzione", munita dei prescritti pareri favorevoli, da sottoporre all'attenzione del consiglio comunale. La proposta richiama espressamente la relazione prot. 4790 del 27/06/2011, con la quale il collegio sindacale del Consorzio aveva svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2010, nella quale si leggeva che lo stesso: "non rispecchia le norme che disciplinano i criteri uniformi di redazione, in quanto non comparabile con quello precedente, di conseguenza non riflette il principio di chiarezza perché prospetta una non uniforme rappresentatività della situazione patrimoniale e del risultato economico della società" e che "il bilancio di esercizio non è stato redatto con chiarezza e non rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico del Consorzio Farmaceutico Comunale per l'esercizio chiuso al 31/12/2010", ed evidenzia le reiterate perdite degli anni 2008-2009-2010.

Successivamente a seguito della riunione del 20/07/2012, il Responsabile Settore Società Partecipate con nota prot. 29448 del 30/07/2012, trasmetteva al Consorzio copia del verbale dal quale si richiedeva la valutazione del risarcimento previsto dallo Statuto consortile in caso di recesso e in data 30/07/2012 con nota prot. 6743/2012/CFI il Consorzio trasmetteva la scheda riguardante la quantificazione di costi in caso di recesso del Comune.

In occasione della ricognizione effettuata ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008), con deliberazione n. 3/2012, il Consiglio comunale, deliberava di autorizzare il mantenimento della partecipazione posseduta dal Comune di Eboli nel Consorzio Farmaceutico Intercomunale e di esercitare con successiva deliberazione il diritto di recesso dal Consorzio.

Si rileva una differenza tra il deliberato sopra richiamato e la proposta formulata dall'ufficio corredata dei pareri favorevoli, che non riporta tra le partecipazioni che si intendere mantenere il Consorzio Farmaceutico Intercomunale, e nelle premesse testualmente ribadisce: "che è intenzione di questa Amministrazione esercitare il diritto di recesso dal Consorzio Farmaceutico Comunale, con successiva deliberazione e ai sensi di quanto previsto negli atti costitutivi, dal momento che il reiterarsi delle perdite del Consorzio nell'ultimo triennio di gestione potrebbe rappresentare un segnale della inidoneità dello stesso a conseguire le utilità auspiccate, oltre che determinare l'obbligo del ripianamento delle perdite medesime da parte degli enti consorziati, con conseguenti ricadute negative per le comunità locali."

In merito alla quantificazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti si rappresenta quanto segue:

Con note 2223 del 18/01/2011 e 32324 del 02/09/2011, il Direttore generale del Consorzio chiedeva il ripianamento delle perdite di esercizio per gli anni 1999, 2009 e 2010, rispettivamente

per €. 31.293,79, €. 58.023,25 ed €. 199.215,41. (I bilanci relativi agli anni 2008, 2009 e 2010 erano stati chiusi, infatti, con un risultato economico decisamente negativo: €. 772.259,00 per l'esercizio 2008, €. 740.909,00 per l'esercizio 2009 ed €. 1.111.104,00 per l'esercizio 2010. Tali perdite gravavano sul Comune di Eboli in misura proporzionale alla quota di partecipazione all'epoca detenuta e, precisamente, nella misura di €. 31.329,79 per l'anno 1999, €. 58.023,25 per l'anno 2009 ed €. 199.215,25 per l'anno 2010. Per il 2008 non era stato richiesto il ripiano ai consorziati).

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 04/11/2011 la spesa necessaria al ripiano del disavanzo, per la parte a carico dell'ente, pari ad €. 288.532,95 veniva riconosciuta come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, lett b) del TUEL, con pagamento dall'anno 2011, mediante piano di rateizzazione triennale convenuto con il Consorzio.

Con nota 1943 del 15/01/2013, il Direttore Generale del Consorzio chiedeva il ripianamento della perdita di esercizio anno 2011 di €. 66.867,64. (Infatti, anche il bilancio di esercizio 2011, approvato con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 58 in data 22/06/2012 faceva registrare una perdita di €. 367.772,00 da ripianarsi, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del vigente Statuto consortile, a cura dei comuni consorziati, in ragione della propria quota di partecipazione).

Con deliberazione n. 3 del 01/02/2013, il Consiglio comunale riconosceva la perdita di esercizio anno 2011 quantificata in €. 66.867,64, come debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 TUEL, con ipotesi di finanziamento legate al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in cui si ribadisce la valutazione che il Consiglio comunale è chiamato a svolgere in ordine alla proposta di recesso già depositata. La somma di €. 66.867,64 per il ripiano perdita esercizio anno 2011, è stata poi impegnata e liquidata con determinazione n. 2050 del 05/12/2014 del Responsabile Servizio finanziario.

Gli esercizi successivi, sia 2012 che 2013, si sono conclusi con un leggero utile.

La coerenza e l'indispensabilità del mantenimento dell'adesione al consorzio, rispetto alle finalità istituzionali dell'amministrazione, è evidentemente condizionata da risultati economico-finanziari negativi, o comunque deboli, unitamente ad una gestione precedentemente definita opaca dallo stesso collegio sindacale, che avevano precedentemente consigliato gli uffici preposti di formalizzare istanza di recesso. In una logica di risparmio e di razionalizzazione delle partecipazioni, seppure nell'ambito di un consorzio, assume quindi rilevanza l'individuazione di strumenti di maggiore efficacia, efficienza o economicità che il mercato potrebbe garantire in quel settore, o, eventualmente, in una logica di individuazione delle funzioni amministrative fondamentali, cogliere le opportunità che la privatizzazione dei settori esclusi potrebbe assicurare, in un ente caratterizzato da notevoli difficoltà economico-finanziarie, ed in riequilibrio finanziario pluriennale. In tale ultimo caso l'utilità potrebbe essere caratterizzata dal ricavo della vendita delle due farmacie al netto dell'indennizzo per il recesso dal consorzio.

Pertanto, alla luce di tali premesse, e delle previsioni del comma 611, occorre valutare se mantenere o liquidare le quote consortili in questione.

Numero degli amministratori: 5

Numero di sindaci : 3

Numero di dipendenti: 86

Numero dirigenti: 1

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-367.772,00	99,00	18.409,00